

CIRCOLARE INFORMATIVA 04/2026

Merano, 13/05/2026

Gentile cliente,

con la presente circolare desideriamo richiamare l'attenzione su alcuni aspetti importanti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in particolare con riferimento alla classificazione di soci, persone che collaborano nell'attività all'interno delle società. La base normativa è costituita dal Decreto Legislativo n. 81/2008, in particolare dall'art. 2, lettere a) e b), nella versione attualmente vigente. In tale norma vengono definiti, tra gli altri, i concetti di "lavoratore" e "datore di lavoro".

1. [Sicurezza sul lavoro nelle società – classificazione di soci](#)

Siamo a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti

Abler + Wieser

1. SICUREZZA SUL LAVORO NELLE SOCIETÀ – CLASSIFICAZIONE DI SOCI

Principio generale nelle società

Nelle società la situazione deve essere valutata con particolare attenzione. **È necessario verificare chi, all'interno della società, assuma la funzione di datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza e quali persone debbano essere classificate come lavoratori o persone che svolgono attività lavorativa.** Il datore di lavoro è la persona che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività aziendale e dispone dei necessari poteri decisionali e di spesa. Proprio nelle società è quindi importante definire chiaramente i ruoli internamente e documentarli in modo adeguato.

Esempio 1: S.r.l./S.n.c. con due soci al 50% ciascuno

Particolare attenzione è richiesta nel caso di una S.r.l. con due soci al 50% ciascuno. Poiché in tale situazione nessuno dei due soci detiene automaticamente una posizione di maggioranza, è opportuno stabilire chiaramente, mediante delibera dei soci o decisione interna, quale socio assuma la funzione di datore di lavoro e quale socio, qualora collabori operativamente nell'attività aziendale, debba essere trattato come socio lavoratore o lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro. Il socio designato come datore di lavoro deve disporre dei necessari poteri decisionali e di spesa in materia di sicurezza sul lavoro e deve frequentare i relativi corsi di formazione previsti per i datori di lavoro. **L'altro socio non è automaticamente un lavoratore. È determinante verificare se egli collabori effettivamente nell'attività aziendale.** In tal caso, dovrà frequentare i corsi previsti per i lavoratori, eventualmente integrati da corsi specifici in base all'attività svolta e alla classificazione del rischio. Se una S.r.l. con due soci al 50% ciascuno ha inoltre dei dipendenti, questi dipendenti sono naturalmente considerati lavoratori ai sensi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Esempio 2: S.r.l./S.n.c. con due soci al 51% e 49%

Nel caso di partecipazioni, ad esempio, pari al 51% e al 49%, l'attribuzione dei ruoli nella pratica è generalmente più chiara, poiché il socio di maggioranza dispone di norma del potere decisionale e organizzativo. Tuttavia, anche in questi casi raccomandiamo di documentare internamente la concreta ripartizione dei ruoli, in particolare quando entrambi i soci collaborano operativamente nell'attività aziendale oppure quando vengono impiegati dipendenti.

Esempio 3: S.a.s.

Nel caso della S.a.s. occorre distinguere tra soci che svolgono attività lavorativa e soci che non vi partecipano operativamente. Un socio non operativamente attivo, che non svolge alcuna attività nell'azienda, non deve, in linea di principio, essere incluso negli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro previsti per i lavoratori.

Riconoscimento dei corsi già frequentati

Se un socio lavoratore è già impiegato in un altro rapporto di lavoro subordinato e ha frequentato in tale contesto corsi di sicurezza sul lavoro, questi possono eventualmente essere riconosciuti. Presupposto è, in particolare, che i corsi siano adeguati sotto il profilo dei contenuti e ancora validi, che il codice ATECO o la classificazione del rischio dell'altra azienda coincidano o siano comparabili con quelli della società, che l'attività svolta sia analoga e che eventuali contenuti mancanti vengano recuperati tramite corsi integrativi.

Contatti

Per una verifica concreta della situazione, per la classificazione dei soci e per eventuali domande relative ai corsi di sicurezza sul lavoro richiesti, raccomandiamo di rivolgersi direttamente a "Safetyrol".

+39 371 5382 195 info@safetyrol.it